

ACCORDO OPERATIVO
per la definizione delle modalità e delle condizioni attuative del
Protocollo di Collaborazione tra MIMIT e Unioncamere

tra

l'Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) del Lazio e dell'Abruzzo, in qualità di organo deputato alla cura dei rapporti istituzionali della **Casa del Made in Italy dell'Aquila**, in persona del Dirigente p.t. Walter Spinapolice (di seguito denominato anche "**Casa del Made in Italy**" o "**CMI**")

e

La **Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia**, con sede in L'Aquila, Via degli Opifici, 1 N.I. Bazzano, (CF 02016350668) che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Antonella Ballone, giusto incarico Presidente (di seguito denominato anche "**Camera di Commercio**" o "**CCIAA**"),

congiuntamente anche indicati come le "**Parti**";

PREMESSO CHE:

- in sede di riorganizzazione, attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rinnovato le funzioni delle proprie articolazioni territoriali, per questo rinominate Case del Made in Italy;
- le eterogenee funzioni delle Case del Made in Italy riguardano, in particolare:
 - a) l'attività di informazione e diffusione sul territorio delle politiche, degli strumenti e delle iniziative del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche in funzione di un raccordo con gli strumenti regionali;
 - b) il raccordo con le altre realtà locali, tra cui le Camere di Commercio, i Competence center, le Case delle tecnologie emergenti e gli European Digital Innovation Hub - EDIH, le associazioni e le Università, per la promozione e la tutela delle filiere produttive locali e per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale;
 - c) la raccolta, lo studio e l'analisi delle istanze locali, al fine di veicolare a livello centrale e dare impulso alle politiche del Ministero;
 - d) il confronto diretto con le associazioni e le imprese, al fine di soddisfare il fabbisogno informativo espresso dal tessuto imprenditoriale locale;
- l'attribuzione di dette funzioni agli Ispettorati Territoriali (Case del Made in Italy) risponde altresì alla finalità di garantire che queste vengano svolte in maniera coordinata da soggetti già presenti in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale e prossimi alle realtà interessate, in modo da porsi quali interlocutori privilegiati per i cittadini e le imprese ivi presenti, nonché quali punti di raccordo istituzionale con gli altri attori che a vario titolo perseguono le medesime finalità a livello locale;
- le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito denominate "Camere di Commercio" o "CCIAA") sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;
- le Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., e, in particolare, sostengono la competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese e svolgono le attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate

compatibilmente con la normativa europea, riguardanti, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie;

- nell'adempimento dei propri compiti d'istituto, pertanto, appare quanto mai opportuno che le Case del Made in Italy e le Camere di Commercio, enti presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale, operino in stretta sinergia nella promozione dell'economia locale tramite il sostegno alle attività delle imprese e la conciliazione delle esigenze dei diversi settori, nonché al fine del necessario coordinamento dei rispettivi interventi;

- per quanto sopra, in data 10 luglio 2025, il Ministero delle Imprese del Made in Italy e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito denominata "Unioncamere") – in qualità di ente deputato alla cura e rappresentanza degli interessi generali delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano – hanno stipulato un Protocollo di Collaborazione (di seguito indicato anche semplicemente "Protocollo") per l'avvio di un rapporto stabile e continuativo di cooperazione e consultazione, nonché attraverso la condivisione e il reciproco sostegno di strategie e di azioni, per lo svolgimento di attività di promozione e supporto dell'imprenditoria, del territorio, delle filiere locali e in ulteriori ambiti di impegno comune, nonché al fine di realizzare un più stretto raccordo sul territorio tra i sistemi imprenditoriali e la rete dei servizi;

- con il Protocollo di cui al punto precedente, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Unioncamere, al fine del raggiungimento delle finalità ivi indicate, si sono impegnate a coinvolgere le rispettive strutture centrali e territoriali e a favorire la collaborazione tra il sistema delle Case del Made in Italy e il sistema delle Camere di Commercio, prevedendo altresì la possibilità di procedere alla stipula di eventuali accordi operativi per la definizione delle modalità e delle condizioni attuative di specifiche attività previste nello stesso;

- le Camere di Commercio sono chiamate ad attuare gli accordi di programma, le intese, le convenzioni, stipulate da Unioncamere, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, con le Amministrazioni dello Stato;

- nell'ambito dell'Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) del Lazio e dell'Abruzzo opera la Casa del Made in Italy dell'Aquila, con sede in via Filomusi Guelfi snc, 67100 L'Aquila;

- nell'ambito del territorio provinciale di L'Aquila e di Teramo opera la Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia;

- le Parti concordano sull'opportunità di definire le modalità e le condizioni attuative delle attività previste nel menzionato Protocollo, ai fini del raggiungimento delle finalità ivi indicate e per l'instaurazione di uno stretto raccordo tra i rispettivi interventi nell'esclusivo interesse del tessuto economico e delle comunità presenti sul territorio;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore delle premesse

1. Le premesse, il Protocollo e ogni altro atto o documento richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Finalità e Quadro strategico

1. Le Parti riconoscono il carattere strategico del rapporto di collaborazione tra il sistema delle Case del Made in Italy e il sistema delle Camere di Commercio, delle finalità e delle attività delineate con il Protocollo.

2. Le Parti individuano le seguenti linee di azione come prioritarie ai fini dello svolgimento delle attività previste dal Protocollo e dal presente Accordo:

- a) informazione, assistenza e supporto alle imprese e agli altri operatori economici in merito alle iniziative di sostegno e di incentivazione alla nascita e allo sviluppo d'impresa;
- b) ricognizione, analisi, raccordo e aggregazione dei diversi strumenti pubblici attivi sul territorio per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di impresa;
- c) assistenza e supporto alle iniziative finalizzate alla tutela e alla promozione delle filiere produttive locali;
- d) analisi delle specificità, predisposizione di studi, report e dossier sulle filiere locali, sull'imprenditoria locale, sulle aree di crisi industriale, sui settori economici emergenti, sullo sviluppo delle start-up sul territorio, sull'efficacia degli strumenti pubblici di incentivazione e sostegno alla nascita e sviluppo di impresa, sulle difficoltà di natura amministrativa all'avvio e allo sviluppo di attività economiche sul territorio;
- e) cooperazione nell'organizzazione, sviluppo e gestione di servizi/sportelli informativi, anche tematici, a favore di imprese e cittadini, altresì mediante la condivisione di spazi e personale;
- f) assistenza e supporto, sul territorio, alle imprese e agli altri operatori economici, finalizzata all'internazionalizzazione e alla promozione dei prodotti locali;
- g) accrescimento dell'attrattività dei territori;
- h) individuazione, elaborazione, aggregazione e soddisfacimento dei fabbisogni formativi espressi dal tessuto imprenditoriale locale e sviluppo di competenze;
- i) promozione e valorizzazione, sul territorio, del movimento fieristico;
- j) valorizzazione del c.d. Made in Italy e delle produzioni locali;
- k) assistenza e sostegno ai processi di innovazione, di transizione digitale e verde delle imprese locali.

3. Allo scopo di favorire la crescita delle reciproche attività istituzionali, l'ottimizzazione delle risorse di entrambe e nell'esclusivo interesse del tessuto economico locale, le Parti si impegnano ad avviare rapporti di collaborazione e consultazione negli ambiti indicati al punto precedente e in ogni altro settore di interesse comune, altresì promuovendo e sviluppando congiuntamente iniziative e progetti, attraverso la condivisione e il reciproco sostegno di strategie e di azioni, nonché, eventualmente, mediante la condivisione di spazi, personale e ambienti digitali.

4. Le Parti condividono la necessità di istituire appositi organismi permanenti di coordinamento per garantire il più stretto raccordo e il costante confronto rispetto alle attività di interesse comune, nonché al fine di assicurare la massima efficacia alle iniziative intraprese.

5. Le Parti riconoscono l'opportunità di ampliare la partecipazione alle attività previste dal Protocollo e dal presente Accordo altresì a tutti gli attori, pubblici e privati, che sul territorio perseguono i medesimi obiettivi.

Art. 3 - Oggetto

1. Le Parti con il presente Accordo definiscono le modalità e le condizioni attuative delle attività previste nel Protocollo al fine di perseguire gli obiettivi ivi indicati, nell'ottica dell'integrazione delle rispettive competenze e dello scambio di esperienze e conoscenze.

Art. 4 – Modalità della collaborazione

1. Le Parti si impegnano a sviluppare la più ampia collaborazione, eventualmente estesa anche ad altri soggetti, al fine del raggiungimento degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo di attività congiunte nell'interesse della collettività e, in particolare, dello sviluppo dell'imprenditoria e del territorio delle Province di L'Aquila e di Teramo.

Art. 5 – Gruppo di Lavoro

1. Le Parti istituiscono il Gruppo di Lavoro quale sede privilegiata di confronto, consultazione e collaborazione nelle materie di interesse comune.

2. Il Gruppo di Lavoro è composto come di seguito:

- per la Casa del Made in Italy: dal Dirigente pro tempore e da uno o più funzionari all'uopo designati;
- per la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia: dal Dirigente pro tempore dell'Area Promozione Economica e Regolazione del Mercato e da uno o più funzionari all'uopo designati;

3. Il Gruppo di Lavoro si riunisce con periodicità trimestrale e le relative sessioni di lavoro sono aperte altresì a ogni altro soggetto, pubblico o privato, la cui partecipazione sia ritenuta opportuna o utile rispetto alle questioni trattate e al raggiungimento degli obiettivi comuni.

4. Le sessioni del Gruppo di Lavoro si svolgono in modalità sincrona o asincrona, da remoto o presencialmente, altresì mediante la condivisione di spazi fisici o digitali all'uopo individuati.

5. Il Gruppo di Lavoro, nell'ambito del quadro strategico delineato all'art. 2 e al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati, svolge le seguenti attività:

- a) analizza e discute tematiche inerenti all'operatività e alle criticità riscontrate dalle imprese, ai potenziali di crescita dei settori tradizionali e di quelli innovativi;
- b) elabora strategie di sostegno al sistema produttivo attraverso l'individuazione di strumenti di supporto previsti sia dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che dai sistemi istituzionali locali;
- c) discute e individua possibili interventi a sostegno della nascita e allo sviluppo di impresa, per la tutela e la promozione delle filiere produttive locali, anche mediante un'azione congiunta nell'ambito di eventi fieristici, e per l'accrescimento dell'attrattività dei territori;
- d) programma e organizza gli eventi istituzionali di cui all'art. 6;
- e) illustra e discute le iniziative di interesse comune, programmando le attività necessarie per la promozione, la valorizzazione e il reciproco coinvolgimento nelle stesse;
- f) pianifica, organizza e coordina attività reciproche o congiunte di orientamento dell'utenza verso i servizi erogati sul territorio, rispettivamente, dalla Camera di Commercio e dalla Casa del Made in Italy, a seconda delle specifiche esigenze, richieste o necessità manifestate;
- g) individua, aggrega ed elabora i fabbisogni formativi espressi dal tessuto imprenditoriale locale e programma le corrispondenti attività di formazione;
- h) coordina la partecipazione alle riunioni e agli incontri con i principali soggetti istituzionali presenti sul territorio di competenza, promossi, rispettivamente, dalla Camera di Commercio e dalla Casa del Made in Italy, per favorire l'aggiornamento su programmi ed eventi in atto o previsti;
- i) discute, analizza e progetta servizi innovativi per l'utenza e le imprese, instaurando un confronto ai fini del coordinamento delle iniziative rispettivamente già intraprese e della programmazione degli interventi futuri nelle materie di interesse comune;
- j) promuove e realizza iniziative di studio e ricerca a supporto degli interventi diretti a modernizzare e a potenziare il sistema produttivo e imprenditoriale locale, altresì coinvolgendo gli istituti universitari e gli enti di ricerca presenti sul territorio;
- k) programma e realizza iniziative di comunicazione volte alla promozione e alla diffusione della cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità, nonché alla valorizzazione del Made in Italy e delle specificità delle produzioni locali;
- l) discute e programma l'organizzazione di specifici eventi in occasione delle celebrazioni della Giornata del Made in Italy;

- m) elabora e propone eventuali proposte di modifica del presente Accordo e l'adozione di ogni atto o documento attuativo o integrativo dello stesso;
- n) svolge ogni altra attività necessaria all'attuazione di quanto previsto nel Protocollo e nel presente Accordo.

Art. 6 – Eventi istituzionali e Giornata del Made in Italy

1. Le Parti organizzano eventi istituzionali – quali convegni, seminari, workshop – rivolti alle imprese, alle associazioni di categoria e a ogni altro cittadino a qualunque titolo interessato, e aventi ad oggetto, in particolare:

- l'esame dell'andamento, delle specificità e delle problematiche dell'economia locale;
- la diffusione e l'esposizione delle opportunità derivanti dall'utilizzo dei principali strumenti pubblici di sostegno all'attività di impresa nonché delle procedure per l'adozione degli stessi;
- l'illustrazione e la chiarificazione delle novità normative di settore incidenti a vario titolo sull'attività di impresa;
- l'approfondimento di tematiche connesse agli strumenti normativi a protezione o sostegno del potenziale di impresa, della valorizzazione economica dei risultati della ricerca e di nuove soluzioni tecnologiche;
- la promozione di iniziative volte a sostenere lo sviluppo di un ecosistema locale dell'innovazione, nonché la nascita, lo sviluppo, il consolidamento e l'attrazione delle imprese start-up innovative ad alto potenziale di crescita sul territorio;
- la diffusione della cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità, nonché di nuovi modelli di impresa.

2. Il Gruppo di Lavoro di cui all'art. 5 programma e organizza con cadenza periodica gli eventi di cui al punto precedente avvalendosi, ove ritenuto necessario, della collaborazione di esperti del settore, delle Università, degli enti di ricerca e di ogni altro soggetto pubblico o privato a vario titolo impegnato nelle materie oggetto dell'evento.

3. Le Parti, annualmente e congiuntamente, in occasione della ricorrenza della Giornata del Made in Italy, diffondono presso gli attori presenti sul territorio gli eventi a tal fine organizzati, eventualmente organizzando attività di divulgazione o promozionali, nonché si impegnano a ideare e proporre alle competenti strutture ministeriali specifici eventi tematici collaborando attivamente all'organizzazione e alla buona riuscita degli eventi proposti ed approvati.

Art. 7 – Condivisione di spazi, conoscenze ed esperienze

1. Le Parti favoriscono lo scambio costante di conoscenze ed esperienze maturate nelle materie di interesse comune, eventualmente mettendo a fattor comune unità di personale e spazi fisici che possano fungere da luogo privilegiato di confronto, raccordo e coordinamento.

2. A tal fine, la Camera di Commercio si impegna a rendere disponibile uno spazio fisico nelle proprie sedi di L'Aquila e Teramo per le attività di informazione e orientamento che saranno svolte dal personale della CMI.

3. La CMI dell'Aquila si impegna a:

- mettere a disposizione il proprio personale presso le sedi della Camera di Commercio per svolgere attività di orientamento, informazione e assistenza sugli strumenti ministeriali di incentivazione e sostegno alle attività produttive;
- mettere a disposizione servizi, competenze e network per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, anche favorendo l'interlocuzione con le strutture ministeriali.

4. Le attività di cui ai commi precedenti sono finalizzate, in particolare, a:

- incrementare la conoscenza e la comprensione dei servizi erogati da ciascuna Parte alla rispettiva utenza ai fini di un maggiore raccordo tra gli stessi;

- fornire, ove necessario, supporto mediante la condivisione di competenze ed esperienze specifiche maturate rispetto a determinati ambiti o settori di interesse comune;
- fornire in forma congiunta all'utenza orientamento e informazioni rispetto ai servizi erogati da ciascuna Parte, in un'ottica di integrazione e coordinamento degli stessi.

5. La messa a disposizione dei locali di cui al punto precedente, comprensiva altresì dell'eventuale mobilio e di ogni altro bene mobile e strumentazione all'uso necessari, non può comportare alcun onere economico a carico della Parte beneficiaria e, pertanto, deve intendersi concessa a titolo gratuito.

6. Ciascuna Parte si impegna a utilizzare e conservare gli spazi e i beni mobili, messi a disposizione dall'altra per l'uso gratuito, con diligenza e a restituirli in stato di buona conservazione, fatto salvo il normale logoramento o deperimento dovuto all'usura.

Art. 8 – Orientamento dell'utenza

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo precedente in punto di svolgimento di attività congiunte di orientamento all'utenza, ciascuna Parte, a seconda delle specifiche esigenze, richieste o necessità manifestate dal pubblico, assicura che questo venga indirizzato verso i pertinenti servizi erogati sul territorio dall'altra.

2. Ciascuna Parte, in attuazione di quanto previsto al punto precedente, fornisce tutte le informazioni necessarie all'utenza ai fini dell'individuazione dell'ufficio dell'altra competente rispetto alla richiesta avanza, fornendo altresì i necessari recapiti e, ove opportuno, agevolando la presa di contatto.

3. La Camera di Commercio si impegna ad effettuare attività di promozione e diffusione relativamente a politiche, strumenti e iniziative del Ministero maggiormente rispondenti alla specializzazione e vocazione del territorio.

Art. 9 – Formazione

1. Le Parti, sulla base della ricognizione dei fabbisogni formativi espressi dal tessuto imprenditoriale locale, organizzano congiuntamente specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai cittadini.

2. Le attività formative di cui al presente articolo vengono erogate facendo ricorso alle professionalità disponibili all'interno dell'organico di ciascuna Parte.

3. Ove ritenuto necessario od opportuno, le Parti possono coinvolgere nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività formative altresì le istituzioni Universitarie, enti di ricerca, istituti scolastici o di formazione professionale.

Art. 10 – Condivisione delle iniziative e degli incontri di interesse comune

1. Le Parti favoriscono la valorizzazione e il reciproco coinvolgimento nelle iniziative di interesse comune, nonché la partecipazione alle riunioni e agli incontri, promossi dalle stesse e comunque denominati, con i principali soggetti istituzionali presenti sul territorio, per favorire l'aggiornamento su programmi ed eventi in atto o previsti e per concordare collaborazioni o iniziative comuni.

Art. 11 – Promozione e utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti condividono l'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.

2. A tal fine, le Parti concordano:

- a) di promuovere le attività e le iniziative poste in essere in esecuzione del presente Accordo attraverso le rispettive pagine web, i social media e ogni altro canale di comunicazione a disposizione e impiegato per la diffusione di notizie presso l'utenza e il pubblico;
- b) di indicare nei relativi comunicati, nonché in ogni genere di materiale informativo eventualmente realizzato, il riferimento alla Casa del Made in Italy ed alla Camera di Commercio, con apposizione dei rispettivi loghi;

- c) che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell'altra Parte;
- d) che i segni distintivi di eventuali ulteriori soggetti terzi potranno essere altresì utilizzati nell'ambito delle iniziative in parola, previo consenso scritto delle Parti.

3. Le Parti si impegnano a concordare preventivamente le modalità e i contenuti delle attività tese alla promozione del presente Accordo e delle future iniziative intraprese in esecuzione dello stesso.

Art. 12 – Codice di Comportamento

1. Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii.

2. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di cui al comma precedente comporta la risoluzione del presente Accordo.

Art. 13 – Responsabili dell'Accordo

1. La Casa del Made in Italy designa, quale responsabile del presente Accordo e proprio referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione dello stesso, il Dirigente "pro tempore".

2. La Camera di Commercio designa, quale responsabile del presente Accordo e proprio referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione dello stesso, il Dirigente "pro tempore" dell'Area Promozione Economica e Regolazione del Mercato.

Art. 14 – Copertura assicurativa e accesso alle strutture

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo.

2. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputabili in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo.

3. Il personale interessato è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

4. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività.

5. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

6. Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

Articolo 15 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 16 – Durata, modifica e recesso

1. Il presente Accordo ha durata triennale, decorrente dalla stipula dello stesso, e potrà essere rinnovato per un ulteriore triennio previa intesa scritta tra le Parti.

2. Ciascuna Parte ha diritto di recedere dal presente Accordo, *ad nutum* e senza oneri, inviando apposita comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso avrà effetto decorsi tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, fatto salvo diverso accordo tra le parti.

3. Le Parti convengono che ogni eventuale modifica a quanto previsto nel presente Accordo dovrà essere concordata in forma scritta.

Art. 17 – Oneri finanziari

1. Dal presente Accordo non derivano oneri economico-finanziari a carico delle Parti e le relative prestazioni sono rese ad ogni effetto a titolo non oneroso.

2. Le Parti convengono che nessuna somma sarà dovuta, a qualsiasi titolo, in ragione dell'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo, fatto salvo il ristoro dei danni eventualmente arrecati.

Art. 18 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare le informazioni, scambiate in esecuzione del presente Accordo, da considerarsi confidenziali e la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

2. Le Parti si impegnano per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
- c) impiegare ogni mezzo idoneo e porre in essere qualsiasi attività necessaria al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
- d) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
- e) restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a effettuare il trattamento dei dati personali che fanno riferimento al presente Accordo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs.101/2018.

2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo precedente, le Parti potranno procedere, previo accordo scritto, alla pubblicazione delle iniziative e all'utilizzazione dei relativi dati e informazioni per finalità statistiche o di reportistica nei limiti di quanto previsto dalle suddette norme (GDPR e disposizioni nazionali).

Articolo 20 - Legge applicabile e Controversie

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo restano ferme le disposizioni previste dal Protocollo, dal codice civile, dalla normativa anticorruzione e dalle norme vigenti in materia in quanto compatibili.

2. Le Parti concordano di definire in via bonaria qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

3. Resta ferma la competenza esclusiva del giudice amministrativo per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del presente Accordo, così come previsto dall'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D.Lgs. n. 104/2010.

Articolo 21 – Modalità di sottoscrizione e Registrazione

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e sottoscritto dalle Parti mediante apposizione di firma digitale, come disposto dall'art. 15, comma 2-bis, della L. n. 241/1990 ed ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte II, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm.ii., trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. In caso d'uso, la registrazione avverrà a cura e con spese a carico del Richiedente.

3. Il presente Accordo è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, così come previsto dall'art. 16 della Tabella allegato B, annessa al D.P.R. n. 642/1972 ss.mm.ii.

4. Il presente Accordo è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente di entrambe le Parti, in conformità a quanto previsto all'art. 23 D.Lgs. n. 33/2013.

Data come da firme digitalmente apposte

Per La Camera di Commercio
Il Presidente
dott.ssa Antonella Ballone

Per l'Ispettorato Territoriale-Casa del Made in Italy
Il Dirigente
dott. Walter Spinapolice